

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA  
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

**Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ANNO 2024.**

Il giorno 25 giugno 2024 alle ore 15.00, presso la sala riunioni del Dipartimento personale e organizzazione, i rappresentanti delle OO.SS. e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

**SOTTOSCRIVONO**

il seguente accordo per la definizione dei criteri generali per la ripartizione del Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale per l'anno 2024.

**La Delegazione di parte pubblica**

Gabriella MORELLI \_\_\_\_\_

Alessandra MORANDINI \_\_\_\_\_

Stefania FANIZZI \_\_\_\_\_

Christine PERRIN \_\_\_\_\_

**La Delegazione di parte sindacale**

FP/CGIL \_\_\_\_\_

CISL/FP \_\_\_\_\_

SAVT/FP \_\_\_\_\_

UIL/FPL \_\_\_\_\_

CONAPO \_\_\_\_\_

**TITOLO I**  
**APPLICAZIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 1**  
**Durata**

1. Il presente contratto ha durata per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al presente contratto, ove non diversamente disciplinato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

**Art. 2**  
**Norma di salvaguardia**

1. I benefici economici potranno avere sospensione, totale o parziale, sia in caso di accertata esorbitanza sia in caso di modificazione delle disposizioni contenute nei contratti di primo livello.

**TITOLO II**  
**RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

**Art. 3**  
**Ripartizione del FUA**

1. Per l'anno 2024 il Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale, ammontante a € **2.560.702,92** (importo derivato dalla somma di € 2.462.822,10 FUA 2024 ai quali si aggiungono € 97.880,82 derivanti dai risparmi generati dal Fondo per le progressioni orizzontali 2023 così come risulta dal Provvedimento dirigenziale del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione n. 1999 in data 17 aprile 2024) è così ripartito:

		Percentuale FUA
PROGETTI DI GRUPPO	0	
INDENNITA' PER ATTIVITA' CHE RICHIEDONO ELEVATA PROFESSIONALITA'	€ 390.000,00	15,23%
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 225.000,00	8,79%
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	0	
INDENNITÀ PER LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	€ 35.000,00	1,36%
SALARIO DI RISULTATO (COMPRESIVO DEL RISPARMIO FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2023 DI € 97.880,82)	€ 1.910.702,92	74,62%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.560.702,92</b>	

**A) INDENNITA' PER ATTIVITA' CHE RICHIEDONO ELEVATA PROFESSIONALITA'**

**Art. 4**

**(Indennità per attività che richiedono elevata professionalità)**

1. In base all'organizzazione dell'Amministrazione regionale sono state individuate funzioni e attività, di carattere strutturale e/o congiunturale per la sola annualità 2024, assegnate a dipendenti di categoria D e C2 per le quali riconoscere l'indennità prevista dall'articolo 7 dell'Accordo concernente la disciplina giuridica ed economica delle P.P.R., sottoscritto in data 12/12/2023, nelle misure di seguito indicate:

	Numero cat D	Importo annuo lordo	Numero cat/pos C2	Importo annuo lordo	Totale spesa
Tutoraggio e coordinamento altro personale	8	4.000	2	3.000	38.000,00
Responsabilità specifiche legate all'essere punto di riferimento tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti di particolare complessità – <b>con responsabilità di firma</b> su delega del Presidente della Regione o <b>con responsabilità specifiche di ruolo</b> ai sensi di specifica normativa	9	5.000			45.000,00
Responsabilità specifiche legate all'essere punto di riferimento tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti di particolare complessità	41 di cui 1PT50%	4.000	12	3.000	198.000,00
Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione	12	4.000	3	3.000	57.000,00
Attività di staff e/o studio, ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza	13	4.000			52.000,00
	<b>83</b>		<b>17</b>		<b>390.000,00</b>

2. L'indennità è riconosciuta dal dirigente competente mensilmente per 12 mensilità ed è riproporzionata per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
3. Tale indennità non è cumulabile con nessuna delle indennità per particolari esigenze di servizio previste dagli articoli seguenti.
4. Tale indennità inoltre non è cumulabile con la retribuzione di posizione spettante ai funzionari titolari di PPO relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.

**B) ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO**

**Art. 5**

**Attività per particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 041 del Testo Unico del 13.12.2010**

1. L'indennità spettante per le attività per particolari esigenze di servizio deve essere corrisposta in relazione:
  - a) alla valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere al termine dell'anno di riferimento ponendo a rapporto le funzioni assegnate con l'efficacia dell'azione del dipendente;
  - b) alla durata della particolare situazione/attività svolta.
2. Ogni singolo dirigente dovrà comunicare al Dipartimento personale e organizzazione, entro il 31 gennaio 2025, i nominativi dei dipendenti ai quali, in ragione di un'eventuale valutazione non completamente positiva, occorra ridurre l'indennità spettante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 041 del T.U.D.C. come sostituito dall'Accordo del 07/11/2018.
3. Per l'anno 2024 si finanzieranno, attraverso il FUA dell'Amministrazione regionale, le seguenti attività per particolari esigenze di servizio:

### **1) ATTIVITA' ISPETTIVE E DI SORVEGLIANZA IN AMBITO FITOSANITARIO**

Ai dipendenti incaricati delle funzioni ispettive e di sorveglianza in ambito fitosanitario compete un compenso lordo pari a euro 4,00 per ogni giornata di effettivo servizio.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 4 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

Gli incarichi delle funzioni di cui trattasi e le relative indennità sono attribuiti dal dirigente competente.

### **2) ATTIVITA' PERSONALE AUTISTA E COORDINAMENTO UFFICIO GARAGE**

1. Agli autisti auto blu: operaio autista, autista meccanico, capo operaio autista, autista meccanico capo garage della Giunta e del Consiglio è riconosciuta, per la peculiare articolazione dell'orario di lavoro, quotidianamente variabile al variare delle esigenze di servizio, un compenso lordo annuo pari a euro 750,00.
2. Oltre al compenso di cui al comma 1 al referente, formalmente preposto, alla programmazione delle attività del personale assegnato all'ufficio garage è, altresì, riconosciuto un compenso lordo annuo pari a euro 1.500,00 per l'attività di gestione dei servizi, il coordinamento dei turni (anche di eventuale reperibilità) del personale autista e la pronta disponibilità telefonica al di fuori dell'orario di servizio, mentre al referente vicario è riconosciuto un compenso lordo annuo, per le medesime attività, pari a euro 750,00.
3. I compensi in questione verranno liquidati in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Gli incarichi di referente e di referente vicario di cui al comma 2 e le relative indennità sono attribuiti dal dirigente competente.
5. Le indennità sono riproporzionate nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione delle giornate di ferie, festività soppresse, recupero compensativo, giornata di riposo settimanale e/o giornata non lavorativa.

### **3) FUNZIONE DI REFERENTE PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE**

Al personale tecnico e amministrativo inquadrato nelle categorie C2 e D della struttura Protezione civile chiamato a svolgere il servizio di referenza in relazione alla gestione delle procedure di emergenza della Protezione civile è riconosciuto, in ragione della particolarità dei compiti richiesti, un compenso lordo pari a euro 5,00 per ogni turno diurno e notturno.

Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 4 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

L'individuazione del personale avente diritto e la trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi alla determinazione del compenso complessivo compete al dirigente di riferimento.

### **4) ATTIVITA' DI CUSTODIA**

Agli uscieri, ogniqualvolta svolgono il servizio di addetto all'emergenza nei luoghi di pubblico spettacolo (Salone delle manifestazioni e salette di Palazzo regionale), è riconosciuto un compenso lordo nelle seguenti misure:

- da 1 a 8 interventi al mese un compenso lordo pari a euro 45,00 mensili;
- oltre gli 8 interventi al mese un compenso lordo pari a euro 65,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **5) ATTIVITA' USCIERI ADDETTI ALLE ADUNANZE CONSILIARI**

Agli uscieri dell'organico del Consiglio, ogniqualvolta svolgono servizio in occasione delle adunanze consiliari, è riconosciuto un compenso lordo nelle seguenti misure:

- da 1 a 4 adunanze al mese un compenso lordo pari a euro 40,00 mensili;
- oltre le 4 adunanze al mese un compenso lordo pari a euro 60,00 mensili;

in quanto si tratta di un'attività particolare che oltre al disagio orario implica incombenze diverse e più delicate che richiedono specifici percorsi formativi.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **6) ATTIVITA' DI RACCORDO E COORDINAMENTO CON LE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANT'ORSO, DELLA FOIRE D'ETE' E DEI GRANDI EVENTI.**

Al dipendente incaricato, formalmente, delle attività di coordinamento tecnico del C.O.M. (Centro Operativo Misto) assicurando il raccordo con le Autorità di pubblica sicurezza e di

Soccorso pubblico nonché della collaborazione alla redazione e attuazione del Piano di gestione dell'emergenza in occasione della Fiera di Sant'Orso, della Foire d'Eté e dei grandi eventi, spetta un compenso nella misura fissa complessiva annuale di euro 800,00 lordi, che gli competono in virtù delle responsabilità derivanti dalle competenze assegnate, ferme restando le responsabilità spettanti, per legge, al dirigente di riferimento.

L'incarico e la relativa indennità sono attribuiti dal dirigente competente.

Il compenso è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta in caso di corresponsione dell'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 4 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

L'indennità è riproporzionata nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione delle giornate di ferie, festività soppresse, recupero compensativo, giornata di riposo settimanale e/o giornata non lavorativa.

## **7) ATTIVITA' OPERATIVE A RISCHIO ELEVATO**

Al personale operante presso le strutture organizzative: Assetto idrogeologico dei bacini montani - Attività geologiche – Opere idrauliche – Sistemazioni montane - Foreste e sentieristica, ogni qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie mansioni in condizioni operative di pericolosità elevata e in assenza di dispositivi di protezione collettiva, e più precisamente:

- 1) movimentazione o svolgimento di operazioni su pendii scoscesi e/o instabili in assenza di sentieri e piste: ad esempio detriti e frane, in parete (in condizioni di esposizione al vuoto con rischi di caduta e/o pericoli oggettivi) e in alveo;
- 2) supervisione o collaborazione alle operazioni nelle quali è previsto l'impiego di materiale esplosivo, con le relative procedure di sicurezza;
- 3) impiego di elicottero per lavoro al gancio in operazioni di carico e scarico di materiali o attrezzature, per operazioni di ricognizione e monitoraggio di fenomeni idrogeologici potenziali o in atto, eventi calamitosi in generale, attività di soccorso pubblico e antincendio boschivo;
- 4) imbarco e/o sbarco da elicottero in ambiente ostile

è riconosciuto un compenso pari a:

- da 1 a 4 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 50,00 mensili;
- da 5 a 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 80,00 mensili;
- oltre i 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 100,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato, in un'unica soluzione, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 4 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

L'individuazione del personale impiegato in attività operative a rischio elevato avente diritto al compenso e la trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi agli interventi effettuati spetta al dirigente competente.

## **8) ATTIVITA' SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI**

Ai dipendenti che svolgono la propria attività presso la segreteria particolare del Presidente della Regione e presso le segreterie particolari degli assessori, in ragione della disponibilità a lavorare in orari rigidi e prolungati al fine di coprire l'orario di servizio della segreteria e per la pronta disponibilità telefonica al di fuori dell'orario di servizio, è riconosciuto un compenso nella misura fissa complessiva annuale di euro 1.300,00 lordi.

Il compenso è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'indennità è riproporzionata nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione delle giornate di ferie, festività soppresse, recupero compensativo, giornata di riposo settimanale e/o giornata non lavorativa.

## **9) EDUCATORI PROFESSIONALI CON FUNZIONI DI RESPONSABILE ALL'INTERNO DEI CENTRI EDUCATIVI ASSISTENZIALI**

Al personale inquadrato nel profilo professionale di Educatore Professionale che svolge la funzione di coordinatore presso i C.E.A. (Centri educativi assistenziali) per utenti con disabilità grave, spetta un compenso nella misura fissa complessiva annuale di euro 1.800,00 lordi.

Il compenso remunera le attività di seguito indicate previste dal documento "Modalità di accesso e funzionamento dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.)" approvato con DGR n. 829 del 30 marzo 2007, e, precisamente:

- essere referente relativamente a tutte le tematiche inerenti i C.E.A.;
- mettere in condizione il gruppo degli operatori dei C.E.A., o i singoli operatori, di raggiungere gli obiettivi delle strutture e dei Progetti Educativi Individuali, aiutandoli ad assumere le decisioni a ciò finalizzate ovvero, laddove questo non fosse possibile, dare indicazioni attuative autonome;
- contribuire all'organizzazione del lavoro, facilitando la comprensione dei ruoli e la suddivisione dei compiti tra il personale;
- vigilare sullo svolgimento dei programmi fissati, sull'andamento delle attività e sul mantenimento dei contatti con le famiglie e con le équipes del territorio;
- essere punto di riferimento per gli uffici dell'Amministrazione regionale, il personale in servizio presso i C.E.A., le famiglie degli utenti, le équipes territoriali e gli altri soggetti coinvolti;
- contribuire alla formulazione di proposte relative alla gestione e allo sviluppo dei C.E.A. e dell'area della disabilità in generale;
- occuparsi degli aspetti di gestione e funzionamento dei C.E.A. e garantire l'ordinato flusso della documentazione tra le sedi dei C.E.A. e gli uffici dell'Assessorato sia relativa ai dipendenti che alle attività;
- assicurare il corretto espletamento delle procedure amministrative preordinate all'emanazione degli atti di competenza.

Il compenso è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 4 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

L'indennità è riproporzionata nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione delle giornate di ferie, festività soppresse, recupero compensativo, giornata di riposo settimanale e/o giornata non lavorativa.

L'assegnazione dell'incarico di coordinatore del C.E.A. e l'attribuzione del relativo compenso spetta al dirigente competente.

## **10) ATTIVITA' DI PROTOCOLLO A SUPPORTO DI ALTRI DIPARTIMENTI**

Agli operatori di protocollo che, per un periodo di tempo determinato e al fine di far fronte ad una situazione di emergenza, siano formalmente incaricati dal Coordinatore di riferimento, di svolgere attività di protocollo, oltre che per il Dipartimento di appartenenza anche per altro Dipartimento che si trovi in carenza di operatori di protocollo, e che siano, pertanto, abilitati ad operare su due diversi registri di protocollo (quello del Dipartimento di appartenenza e quello dell'altro Dipartimento), è riconosciuto, per la disponibilità, lo sforzo e l'impegno prestati, un compenso lordo pari a euro 8,00 per ogni giornata di effettivo servizio dedicato al doppio registro di protocollo.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'individuazione del personale impiegato in attività di protocollo relative a due diversi Dipartimenti avente diritto al compenso e la trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, delle informazioni necessarie (periodo di riferimento e numero delle giornate dedicate alla gestione di due registri di protocollo) compete al dirigente Coordinatore del Dipartimento di appartenenza del lavoratore.

## **11) PRONTA DISPONIBILITA'**

### **Compenso per la pronta disponibilità**

1. Il compenso per la pronta disponibilità, riconosciuto, nell'ambito delle attività per particolari esigenze di servizio, al personale addetto alla viabilità, è destinato a compensare il dipendente che, su base volontaria ovvero su specifico ordine di servizio, effettua il servizio di sgombero neve e la vigilanza delle ditte esterne e delle condizioni meteorologiche con conseguente attivazione del servizio in questione.
2. Il compenso per la pronta disponibilità è corrisposto mensilmente, per il periodo 1° ottobre-30 aprile di ogni anno, nelle seguenti misure:

Numero ore	Importo mensile lordo
Da 0 a 35 ore	50
Oltre 35 e fino a 70 ore	90
oltre 70 e fino a 105 ore	125
Oltre 105 e fino a 140 ore	165
Oltre 140 e fino a 175 ore	200
Oltre 175 e fino a 210 ore	240

3. Il compenso per la pronta disponibilità non è cumulabile con l'indennità di reperibilità.
4. Ai fini della corresponsione del compenso per la pronta disponibilità vengono considerate anche le ore di lavoro straordinario prestate nei turni di disponibilità.
5. Il personale non può essere collocato in pronta disponibilità per un numero di ore superiori a 210 ore nel mese.

### **Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo**

1. Fermo restando che il personale non può essere collocato in pronta disponibilità durante il giorno di riposo, in casi eccezionali, al personale che per il servizio di sgombero neve e di vigilanza non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 127, comma 2. lett. b) del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010, con diritto al riposo compensativo da fruire entro i 15 giorni successivi o su richiesta del dipendente, in deroga alle norme che regolano l'istituto, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Tale maggiorazione è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. Il relativo trattamento economico non incide sul FUA.

### **Ferie**

1. Al personale interessato dal servizio di sgombero neve è garantita, a richiesta del dipendente, la fruizione di almeno una settimana di ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel periodo dal 1° ottobre-30 aprile di ogni anno. Fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 51 del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010.

### **Periodo massimo di lavoro**

1. Data la specificità del servizio di sgombero neve, rientrante nella categoria dei lavori e/o prestazioni discontinui per cui è prevista l'esclusione dei limiti legali dell'orario, ma considerata comunque la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza, si considera opportuno stabilire una regolamentazione della durata massima del lavoro e, pertanto:
  - a) il periodo massimo di lavoro continuativo non può superare, di norma, le dodici ore giornaliere e in esse risulta compreso il normale orario di lavoro;
  - b) il conducente deve intercalare ad un periodo di cinque ore continue di guida, interruzioni di trenta minuti a meno che lo stesso non inizi il periodo di riposo.

### **Riposo giornaliero**

1. Nell'arco delle ventiquattro ore il dipendente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di undici ore che possono essere ridotte a nove per non più di tre volte alla settimana ed a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

### **Piano annuale di lavoro**

1. L'Amministrazione regionale si impegna a fornire il calendario relativo allo sgombero neve entro il 15 settembre di ciascun anno.

### **Orario di lavoro settimanale**

1. L'orario di lavoro settimanale si sviluppa di norma su 5 giorni lavorativi, durante il periodo di pronta disponibilità può eccezionalmente svilupparsi su 6 giorni lavorativi. In tal caso tutti gli istituti contrattuali legati ai giorni lavorativi, quali, a titolo esemplificativo, il congedo ordinario, verranno riproporzionati arrotondando per eccesso le frazioni orarie.

## **C) INDENNITA' PER LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA E IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

### **Art. 6**

1. Al fine di compensare l'esercizio dei ruoli di Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori, Collaboratore ad elevata professionalità (quali a titolo esemplificativo non esaustivo Ingegnere, Geologo, dottore Forestale) e Collaboratore tecnico (assistente cantiere, contabilizzatore, topografo) comportanti specifiche responsabilità nell'ambito dell'esecuzione di lavori in amministrazione diretta volti alla conservazione del territorio agricolo e forestale e delle strade regionali, in capo al personale appartenente, di norma, alle categorie C e D, all'uopo individuato con specifico atto formale, è riconosciuta una indennità fino ad un massimo di euro 2.500,00 annui per i dipendenti interessati appartenenti alla categoria D e fino ad un massimo di euro 1.500,00 annui per i dipendenti appartenenti alla categoria C, per una spesa complessiva massima annua a carico del FUA pari a euro 35.000,00.
2. L'indennità in questione viene erogata in un'unica soluzione con il cedolino del mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 4 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.
3. L'indennità spetta in misura intera ai dipendenti impegnati nelle suddette attività per un periodo minimo pari a cinque mesi all'anno e in misura ridotta del 50% per i dipendenti impegnati nelle suddette attività per un periodo infra-annuale di durata inferiore. In caso di svolgimento occasionale delle attività in questione l'indennità viene riproporzionata sulla base delle giornate di effettivo impegno, le giornate di inizio lavori e fine lavori dovranno risultare dalla documentazione formale all'uopo redatta.
4. Compete ai dirigenti responsabili l'individuazione formale dei dipendenti impegnati nell'esecuzione di lavori in amministrazione diretta e l'attribuzione agli stessi della relativa indennità nonché la trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, entro il 31 gennaio 2025, dei periodi e delle giornate di impegno nelle suddette attività del personale avente diritto.
5. Per quanto riguarda i lavori affidati in somma urgenza, l'indennità, nelle stesse misure previste per i lavori realizzati in amministrazione diretta è riconosciuta alle stesse figure di Responsabile unico del progetto, Direttore dei lavori, Collaboratore ad elevata professionalità (quali a titolo esemplificativo non esaustivo Ingegnere, Geologo, dottore Forestale) e Collaboratore tecnico (assistente cantiere, contabilizzatore, topografo) solo in

alternativa agli incentivi alle funzioni tecniche di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023), ai sensi dell'articolo 45 comma 2 di quest'ultimo, qualora il predisponendo Regolamento regionale li escluda.

**TITOLO III**  
**RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DEL CORPO VALDOSTANO**  
**DEI VIGILI DEL FUOCO**

**Art. 7**  
**Ripartizione del FUA**

1. Per l'anno 2024, il Fondo Unico del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, ammontante a € **471.265,65** come determinato con Provvedimento dirigenziale del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione n. 1999 in data 17 aprile 2024), è così ripartito:

PROGETTI DI GRUPPO	0
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 36.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	0
INDENNITA' PER ATTIVITA' CHE RICHIEDONO ELEVATA PROFESSIONALITA'	€ 16.000,00
SALARIO DI RISULTATO	€ 419.265,65
<b>TOTALE</b>	<b>€ 471.265,65</b>

**A) ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO**

**Art. 8**

**Attività per particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 041 del Testo Unico del 13.12.2010**

4. L'indennità spettante per le attività per particolari esigenze di servizio deve essere corrisposta in relazione:
  - c) alla valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere al termine dell'anno di riferimento ponendo a rapporto le funzioni assegnate con l'efficacia dell'azione del dipendente;
  - d) alla durata della particolare situazione/attività svolta.
5. Ogni singolo dirigente dovrà comunicare al Dipartimento personale e organizzazione, entro il 31 gennaio 2025, i nominativi dei dipendenti ai quali, in ragione di un'eventuale valutazione non completamente positiva, occorra ridurre l'indennità spettante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 041 del T.U.D.C. come sostituito dall'Accordo del 07/11/2018.
6. Per l'anno 2024 si finanzieranno, attraverso il FUA del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, le seguenti attività per particolari esigenze di servizio:

**1) FUNZIONE DA CAPOTURNO VIGILI DEL FUOCO**

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è riconosciuto al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di capoturno, assegnata nominalmente dal Comandante. Tale compenso è riconosciuto in ragione delle responsabilità operative e di controllo affidate con ordine di servizio dal Comandante.

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è corrisposto nella misura fissa di euro 10,00 lordi per ogni turno di 12 ore di effettivo servizio o in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

L'individuazione dei capoturno compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco viene erogato ai vice capoturno solo in caso di assenza dei capoturno secondo quanto disposto dal presente articolo.

La comunicazione del personale avente diritto al compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

## **2) ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL TRAMITE DELLA SCUOLA REGIONALE ANTINCENDIO**

Il compenso per l'attività di formazione dei VVF è riconosciuto:

- al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di istruttore/formatore alle dipendenze della scuola regionale antincendio (SRA);
- al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia incaricato, formalmente dalla Unità organizzativa Scuola regionale antincendio (SRA), di provvedere alle attività formative di aggiornamento rivolte ai propri colleghi.

Il compenso è corrisposto nella misura fissa di euro 15,00 lordi per ogni giornata di corso.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

## **3) ATTIVITA' OPERATIVE A RISCHIO ELEVATO**

Al personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, ogni qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie mansioni in condizioni operative di pericolosità elevata e in assenza di dispositivi di protezione collettiva e più precisamente:

- b) impiego di elicottero per lavoro al gancio in operazioni di carico e scarico di materiali o attrezzature, per operazioni di ricognizione e monitoraggio di fenomeni idrogeologici potenziali o in atto, eventi calamitosi in generale, attività di soccorso pubblico e antincendio boschivo;

c) imbarco e/o sbarco da elicottero in ambiente ostile

è riconosciuto un compenso pari a:

- da 1 a 4 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 50,00 mensili;
- da 5 a 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 80,00 mensili;
- oltre i 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 100,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato, in un'unica soluzione, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

#### 4) ATTIVITA' DI CUSTODIA

Ogniqualevolta il personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, viene individuato quale custode giudiziario di beni sequestrati di qualsiasi natura da parte dell'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, mediante apposito verbale, in virtù delle responsabilità penali aggiuntive derivanti dalla custodia di tali beni, è riconosciuto un compenso lordo pari a € 250,00 per ogni procedimento nel quale il personale venga incaricato della custodia di tali beni. Tale compenso è forfettario.

Il compenso complessivo spettante verrà liquidato, in un'unica soluzione, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

### B) ATTIVITA' CHE RICHIEDONO ELEVATA PROFESSIONALITA'

#### Art. 9

#### (Indennità per attività che richiedono elevata professionalità)

1. In base all'organizzazione Dei due Corpi sono state individuate funzioni e attività, di carattere strutturale e/o congiunturale per la sola annualità 2024, assegnate a dipendenti di categoria D per le quali riconoscere l'indennità prevista dall'articolo 7 dell'Accordo concernente la disciplina giuridica ed economica delle P.P.R., sottoscritto in data 12/12/2023, nelle misure di seguito indicate:

	Numero cat D	Importo annuo lordo	Numero cat/pos C2	Importo annuo lordo	Totale spesa
Tutoraggio e coordinamento altro personale	0	0	0		0
Responsabilità specifiche legate all'essere punto di riferimento	4	4.000	0	0	16.000,00

tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti di particolare complessità					
Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione	0	0	0	0	0
Attività di staff e/o studio, ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza	0	0	0	0	0
	<b>4</b>				<b>16.000,00</b>

**TITOLO IV**  
**DESTINAZIONE INCREMENTI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI**  
**NORMATIVE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE**

**Art. 10**  
**Indennità di ordine pubblico**

1. Al personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta impiegato, sulla base di un'apposita ordinanza della Questura locale, in servizi operativi esterni, espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, rivolti alla tutela dell'ordine pubblico, per un periodo prestabilito e comunque limitato nel tempo, spetta l'indennità di ordine pubblico nelle misure sotto riportate e in base a quanto disposto dal D.P.R. 147/1990 e dal D.P.R. 164/2002.
2. In applicazione dell'articolo 155, comma 4 del Testo Unico delle categorie del 13/12/2010, come modificato dall'articolo 20 dell'Accordo del 07.12.2017, le risorse per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, trasferite dallo Stato all'Amministrazione regionale per la prestazione della specifica funzione sulla base delle ordinanze emesse dalla Questura, incrementano il Fondo unico aziendale con vincolo di destinazione al personale interessato. L'erogazione dell'indennità è subordinata al trasferimento delle relative risorse da parte dello Stato.
3. L'indennità di ordine pubblico fuori sede è corrisposta per ciascun turno di servizio della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica di euro 26,00.
4. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica di euro 13,00.
5. Nel caso di uno o più spostamenti fuori sede, senza rientro nell'ufficio di appartenenza, il servizio deve considerarsi continuativo.
6. Qualora il servizio di ordine pubblico, sia in sede che fuori sede, comporti una durata inferiore alle quattro ore consecutive non potrà essere riconosciuta alcuna indennità di ordine pubblico ad eccezione di quei particolari servizi che richiedono necessariamente lo svolgimento dell'attività a ridosso delle ore 24 (a titolo esemplificativo: inizio servizio ore 21, termine servizio ore 01 del giorno successivo).

7. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
8. L'indennità di ordine pubblico fuori sede compete per il servizio di ordine pubblico prestato in località diversa dalla ordinaria sede di servizio.
9. In caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di ordine pubblico fuori sede è ridotta del trenta per cento. Viene considerato "con pernottamento", anche se non concretamente effettuato, il servizio che comprenda per intero il periodo orario dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo.
10. Al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede il vitto e l'alloggio sono forniti dall'Amministrazione regionale.

### **Art. 11**

#### **Indennità per attività aggiuntive legate ai progetti PNRR facenti capo alle Istituzioni scolastiche**

Nel limite delle risorse che saranno trasferite dalle Istituzioni scolastiche, al personale A.T.A.R., con particolare riferimento ai Capi dei servizi di segreteria, coinvolto nelle attività aggiuntive legate alla realizzazione dei progetti PNRR, le ore aggiuntive prestate (non retribuite come lavoro straordinario) saranno indennizzate con un valore economico orario rapportato alla categoria e posizione economica di inquadramento e all'ammontare delle risorse disponibili.

L'indennità massima spettante per ciascun lavoratore non potrà eccedere la somma di € 8.000 lordi all'anno e l'indennità oraria di:

- € 20,00 per i capi dei servizi di segreteria (Cat D)
- € 17,80 per il personale di cat/pos C2
- € 14,67 per il personale di cat/pos B2
- € 13,00 per il personale di categoria A

L'indennità sarà corrisposta sulla base dell'elenco nominativo dei dipendenti coinvolti, con l'indicazione, per ciascun dipendente, delle ore aggiuntive (non retribuite come lavoro straordinario) prestate, trasmesso dal dirigente scolastico al competente Dipartimento personale e organizzazione entro il 31 gennaio 2025, previa registrazione dell'entrata, nel bilancio regionale, delle somme trasferite dalle Istituzioni scolastiche e nel limite delle stesse.

Qualora le somme trasferite non fossero sufficienti, i valori economici delle indennità orarie sopra indicati saranno ridotti in proporzione.

#### **La Delegazione di parte pubblica**

Gabriella MORELLI

---

Alessandra MORANDINI

---

Stefania FANIZZI

---

Christine PERRIN

---

**La Delegazione di parte sindacale**

FP/CGIL

---

CISL/FP

---

SAVT/FP

---

UIL/FPL

---

CONAPO

---